

Giunta Regionale Direzione Generale Sanità

Data: 04/04/2007

Protocollo: H1.2007.0015405

Risposta diretta al quesito di un amministratore e inviata per conoscenza ad ANACI  
Brescia

Oggetto: Chiarimenti in merito alle piscine condominiali

Si riscontra Vostra nota del 27 febbraio 2007, per precisare e comunicare quanto segue:

la presenza dell'assistente bagnanti, ovvero del personale abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, non è prevista per le piscine condominiali, sia nuove che esistenti, tale figura è prevista esclusivamente per le piscine dell'allegato A ed in alcuni casi dell'allegato B.

nel paragrafo 5.4, relativo alle piscine condominiali (allegato C) è previsto invece che il titolare dell'impianto deve provvedere ad identificare l'eventuale necessità di vigilanza o assistenza bagnanti e le modalità con cui può essere espletato detto servizio, che deve essere garantito qualora il volume totale delle vasche sia >300 mc e/o la profondità sia > 1,40 metri.

Pertanto il titolare in relazione alle specificità dell'impianto ed al relativo rischio che ne potrebbe derivare per la salute dei frequentatori della piscina deve provvedere ad identificare ed adottare le modalità dallo stesso ritenute più idonee.

Ad esempio, si segnalano alcune modalità di assistenza/vigilanza ritenute comunque non esaustive:

- Utilizzo di personale che, nell'ambito di altre mansioni, svolga anche il servizio di vigilanza bagnanti;
- Utilizzo di telecamere o sistemi similari;
- Regolamentazione sulle modalità di accesso e di utilizzo della piscina (questa modalità è quella che Vi è stata suggerita nell'incontro del 18 gennaio 2007);
- Ecc.

Si ribadisce infine che le piscine condominiali esistenti al 5 luglio 2006 non hanno alcun obbligo di adeguarsi ai requisiti strutturali, ma devono assicurare che la qualità dell'acqua di vasca rispetti i parametri chimici e microbiologici previsti dalla DGR 17/05/06 n.8/2552, al fine di garantire la tutela della salute dei frequentatori delle piscine.

Solo caso in cui gli impianti tecnici non siano in grado di assicurare tale garanzia, gli stessi devono essere adeguati nel rispetto dei requisiti tecnici previsti nell'allegato C.

A disposizione per fornire tutti i chiarimenti che dovessero ancora risultare necessari, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti

Il Dirigente  
Dott. Luigi Maschi